

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo V - Delle donazioni

Art. 801 Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'[articolo 463](#), ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli [articoli 433](#), [435](#) e [436](#).